Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 108° — Numero 91**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 11 aprile 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

(3818)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 31 dicembre 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1967 registro n. 28 Difesa, foglio n. 211

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

FRANCINI Aurelio di Ugo, cl. 1921, da Firenze. — Comandante di un plotone di partigiani, scontratosi con un reparto avversario, superiore in uomini e mezzi, lo attaccava decisamente. Nel combattimento derivatone, era di esempio ai suoi dipendenti per sprezzo del pericolo e slancio aggressivo. Ferito ad un braccio, rimaneva al suo posto di comando fino a combattimento ultimato. — Zona di Pian d'Alma (Follonica), 11 giugno 1944.

FRATAGNOLI Ermanno di Virgilio, cl. 1921, da Asciano (Siena). — Comandante di reparto partigiano era di continuo esempio nelle dure tappe della lotta di liberazione. Durante l'attacco ad un robusto caposaldo nemico sosteneva, alla testa dei suoi uomini, un aspro combattimento e rimaneva ferito, contribuendo validamente all'epilogo vittorioso dell'azione. — Vicobello (Siena), 3 luglio 1944.

GARZENA Luigi fu Natale, cl. 1925, da S. Maurizio Canavese (Torino). — Giovane comandante di reparto partigiano, si distingueva per coraggio e spirito aggressivo. Nel corso di un colpo

di mano presso un posto di blocco avversario, fatto segno a violenta azione di fuoco, reagiva con calma e decisione, riuscendo a liberare un suo commilitone, e ad infliggere al nemico gravi perdite. — Torino, 22 aprile 1945.

IMBERGAMO Michele fu Michele, cl. 1891, da Favara (Agrigento). — Ufficiale superiore dell'Esercito di profonda fede patriottica partecipava volontariamente tra i primi alla lotta di liberazione. In venti mesi di intensa attività, durante i quali esplicava anche quello di vice comandante della Piazza di una grande località, assolveva brillantemente i suoi compiti sfidando con serena consapevolezza, insieme ai familiari, pericoli di ogni genere. — Bologna, settembre 1943-aprile 1945.

LESO Remo di Giulio, cl. 1928, da Volta Mantovana (Mantova). — Benchè giovanissimo affrontava con entusiasmo i pericoli e le fatiche della lotta partigiana, partecipando a numerose azioni di guerra. Per eseguire un importante colpo di mano non esitava ad avventurarsi travestito, nelle postazioni nemiche. Riconosciuto e fatto segno a violento fuoco, reagiva con calma e coraggio, persistendo nella lotta anche dopo essere stato gravemente ferito e riuscendo a rientrare nelle proprie linee insieme con i pochi commilitoni. — Torino, 14 marzo 1945.

MIGOZZI Martino fu Italiano, cl. 1924, da Papigno (Terni). — Entrava tra i primi nelle formazioni partigiane della sua zona distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. Nel corso di un violento combattimento contro forze avversarie superiori in numero e mezzi, non soddisfatto della posizione da cui batteva il nemico con il suo fucile mitragliatore, si portava in posizione più avanzata, e apriva di sorpresa un violento fuoco da brevissima distanza, costringendo il nemico a ritirarsi dopo aver subito severe perdite. — Salto del Cieco (Terni), 3 giugno 1944.

MIRRI Angelo di Adelmo, cl. 1914, da Conselice (Ravenna). — Partigiano di pura fede, si distingueva per coraggio ed attaccamento al dovere in precedenti combattimenti. Nel corso di un attacco inteso a rioccupare una posizione, si lanciava all'assalto — primo fra tutti — su terreno scoperto. Ferito gravemente da una raffica di mitragliatrice, prima di perdere conoscenza, trovava la forza di dichiararsi soddisfatto del dovere compiuto e di incitare i commilitoni alla lotta. — Spanske Njive (Jugoslavia), 17 gennaio 1945.

NEPOTE-FUS Michele Giovanni di Giuseppe, cl. 1924, da Corio Canavese (Torino). — Entrava tra i primi a far parte delle file partigiane e partecipava a tutti i combattimenti sostenuti dalla sua formazione distinguendosi per arditezza ed entusiasmo. Nel corso di un improvviso, violento attacco nemico svolgeva dalla sua postazione abile e valida resistenza, incitando con la parola e con l'esempio i commilitoni, contribuendo in modo determinante a far desistere con gravi perdite l'avversario dalla impresa. — Monte Uia (Torino), 4 marzo 1945.

ROSBOCH Michele di Pietro, cl. 1920, da Chivasso (Torino). — Comandante di un reparto di partigiani era di costante esempio ai suoi gregari per disciplina e coraggio. Catturato, sopportava con stoicismo torture e sevizie senza rivelare alcuna notizia. Condannato a morte, rifiutava sdegnosamente di firmare la domanda di grazia. Successivamente liberato, riprendeva, pur in precarie condizioni di salute, il suo posto di comando. — Rocca Canavese (Torino), 22 gennaio 1945.

ROSSI Riziero fu Marcello, cl. 1888, da Terni. — Malgrado la non più giovane età, entrava volontariamente nelle formazioni partigiane distinguendosi per coraggio e senso del dovere. Nel corso di una azione nemica, trovatosi in una abitazione che l'avversario dava alle fiamme e che conteneva importanti documetni operativi, egli anzichè allontanarsi, preferiva restare in posto riuscendo così, con grave rischio personale, a salvare i documenti e a rientrare poi alla propria unità. Brillante esempio di spiccato senso del dovere. — Umbria, settembre 1943-giugno 1944.

VALENTINI Luigi di Carlo, cl. 1923, da Arezzo. — Comandante di formazione, partecipava alla lotta partigiana con entusiasmo e sprezzo del pericolo, contribuendo validamente, grazie alla sua capacità e allo spirito d'iniziativa, alla vittoriosa riuscita di numerose, difficili azioni. — Monte Favalto - Badia Tedalda - Lamoli - Alpi della Luna, 26 marzo-1° aprile 1944.

VANNOZZI Guglielmo fu Benedetto, cl. 1918, da Monteleone di Spoleto (Perugia). — Comandante di un battaglione di partigiani, si distingueva per ardimento, iniziativa e capacità organizzativa, riuscendo in numerose azioni a condurre i suoi uomini alla vittoria anche contro nemico superiore in forze e mezzi. — Umbria, 12 settembre 1943-20 giugno 1944.

(2944)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. 163.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto di autore ».

Art. 124. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Chirurgia pediatrica ».

Nello stesso articolo l'Istituto di Clinica ortopedica muta denominazione in « Clinica ortopedica e traumatologica dell'apparato locomotore ».

Art. 262. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

Virologia;

Istopatologia;

Principi di alimentazione razionale degli animali domestici;

Alpicoltura (semestrale).

Dopo l'art. 314 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento per la preparazione alle funzioni internazionali annessa alla Facoltà di giurisprudenza.

Scuola di perfezionamento per la preparazione alle funzioni internazionali

Art. 315. — E' istituita, presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento per la preparazione alle funzioni internazionali. Essa ha lo scopo di

approfondire ed estendere la preparazione nelle discipline internazionalistiche a carattere giuridico, storico, economico e sociale, così da conferire una competenza specializzata per l'esercizio delle funzioni politiche e amministrative di natura internazionale.

Art. 316. — Il corso degli studi ha la durata di due anni, al termine del quale viene rilasciato un diploma di perfezionamento. Il numero dei posti è limitato a 30 per ogni anno.

Art. 317. — Alla Scuola di perfezionamento possono essere ammessi i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze diplomatiche e consolari, Economia e commercio, presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato; e così pure coloro che posseggono un titolo estero equipollente.

Art. 318. — Il direttore della Scuola è il titolare della cattedra di Diritto internazionale della Facoltà di giurisprudenza. Esso sarà coadiuvato da un Consiglio di direzione composto dai professori che insegnano nella Scuola stessa.

Art. 319. — Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1° *Anno - Fondamentali*:

1) Diritto internazionale pubblico (parte generale);
2) Storia moderna;
3) Esegesi dei principali trattati politici;
4) Diritto ed istituzioni afro-asiatiche:
5) Teoria generale delle organizzazioni internazionali;
6) Diritto internazionale privato;
7) Diritto internazionale marittimo ed aeronautico;

Complementari:

1) Diritto privato comparato;
2) Diritto costituzionale internazionale;
3) Diritto internazionale amministrativo;
4) Le comunità sopranazionali europee;
5) Teoria e politica dello sviluppo economico.

2° *Anno - Fondamentali*:

1) Diritto internazionale pubblico (parti speciali);
2) Storia moderna;
3) L'ONU e le principali organizzazioni internazionali;
4) Esegesi della giurisprudenza internazionale;
5) Diritto diplomatico e consolare.

Complementari:

1) Diritto internazionale del lavoro;
2) Geografia politica ed economica;
3) Economia e finanza internazionali;
4) Gli investimenti e gli scambi internazionali;
5) Economia politica.

Art. 320. — Per essere ammessi al colloquio finale gli iscritti alla Scuola dovranno superare gli esami scritti ed orali su ciascuna materia fondamentale, nonchè esami orali su almeno due delle materie facoltative del primo anno ed una materia facoltativa del secondo; essi dovranno, altresì, presentare una tesi scritta su un argomento specifico di una delle materie di insegnamento. Il colloquio finale verterà sulle nozioni basilari del complesso delle materie fondamentali e comprenderà la discussione sulla tesi presentata.

Art. 321. — Gli incarichi di insegnamento delle singole discipline sono conferiti dal Consiglio di Facoltà di giurisprudenza su proposta del direttore della Scuola, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli.

Art. 322. — La Commissione per gli esami speciali è composta dal professore ufficiale della materia e da altri due professori nominati dal direttore della Scuola. La Commissione per l'esame di diploma, composta da sette membri sarà nominata, su proposta del direttore della Scuola, dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 323. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, nonchè la tassa di diploma, nella misura di L. 6000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.

Art. 405, relativo alla Scuola di specializzazione in Anestesiologia è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla predetta Scuola è elevato a 30.

Art. 406, relativo alla Scuola di specializzazione in Anestesiologia è modificato nel senso che sono aggiunti gli insegnamenti di: « Medicina operatoria » e di « Biochimica » (per il 1° anno) e di « Cardiologia » e di « Rianimazione » (per il 2° anno).

Dopo l'art. 498 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Tecnologie biologiche annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in Tecnologie biologiche

Art. 499. — E' istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una Scuola di specializzazione in Tecnologie biologiche, articolata nei due seguenti indirizzi: *a*) Tecnologie biologiche alimentari, *b*) Tecnologie analitiche di igiene, profilassi e sieroimmunofarmacologia.

Art. 500. — La Scuola è retta da un direttore e da un Consiglio direttivo di quattro membri nominati dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di scienze e scelti fra i professori di ruolo della Facoltà stessa.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa con voto consultivo un rappresentante degli studenti iscritti al corso.

Art. 501. — L'iscrizione ai corsi è riservata a coloro che siano laureati da non oltre cinque anni in Scienze biologiche, l'ammissione avviene in base al risultato di un esame colloquio e alla valutazione insindacabile di merito dei singoli aspiranti.

Il numero massimo degli iscritti è di 25 per ogni anno accademico. Il corso del primo anno non avrà luogo se il numero degli ammessi sarà inferiore a 10.

Potranno essere conferite, in seguito a concorso, eventuali borse di studio messe a disposizione da Enti pubblici e privati.

Art. 502. — I corsi hanno durata di due anni e comprendono insegnamenti semestrali o annuali.

Gli insegnamenti del primo anno, comuni per entrambi gli indirizzi, sono i seguenti:

1° *Anno*:

Chimica analitica qualitativa e quantitativa inorganica (1° semestre);
Chimica organica pratica e analisi organica (1° semestre);
Tecniche di chimica biologica ed enzimologia (annuale);
Tecniche fisiologiche animali (1° semestre);
Tecniche fisiologiche vegetali (1° semestre);
Farmacologia generale, farmacognosia e tecniche farmacologiche (annuale);
Metodi statistici applicati alla biologia (1° semestre);
Tecnica microscopica (1° semestre).

2° *Anno*:

Gli insegnamenti distinti e specifici per ciascun indirizzo sono i seguenti:

A. — *Tecnologie biologiche alimentari*:

Elementi di bromatologia e tecniche bromatologiche (1° semestre);
Scienza della nutrizione (1° semestre);
Laboratorio d'igiene degli alimenti (annuale);
Tecnologie per la produzione degli alimenti (annuale);
Microbiologia applicata (1° semestre).

B. — *Tecnologie d'igiene, profilassi e sieroimmunofarmacologia*:

Microbiologia; sierologia e virologia (1° semestre);
Tecniche microbiologiche, sierologiche e immunologiche (annuale);
Istituzioni di patologia generale con esercitazioni (1° semestre);
Analisi chimiche cliniche (1° semestre);
Laboratorio d'igiene (annuale);
Laboratorio di farmacologia applicata (1° semestre).

Gli iscritti al secondo indirizzo (B) possono scegliere cinque delle sei discipline previste dal piano degli studi.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 503. — Alla fine di ciascun anno di corso, in non più di due sessioni, gli iscritti dovranno sostenere gli esami di profitto che potranno essere orali, scritti e pratici.

Il Consiglio direttivo stabilisce quali siano le materie per le quali l'esame è obbligatorio ai fini del conseguimento del diploma.

Il Consiglio direttivo può convalidare gli esami di Scienza della nutrizione e di Istituzioni di patologia generale con esercitazioni, eventualmente sostenuti durante il corso di studi per il conseguimento della laurea.

Al secondo anno del corso verranno ammessi soltanto coloro che avranno superato gli esami stabiliti per il primo.

Per il conseguimento del diploma gli iscritti, dopo aver superato gli esami richiesti, dovranno sostenere, inoltre, un esame finale consistente in due prove pratiche con relazione scritta e un esame di colloquio.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal docente della materia e da due altri docenti della Scuola, nominati dal direttore.

La Commissione per gli esami di diploma è nominata dal rettore ed è costituita dal direttore della Scuola, presidente, e da altri quattro docenti della Scuola stessa.

Art. 504. — Le tasse, sopratasse e contributi annuali richiesti per la iscrizione ai corsi corrispondono a quelli stabiliti per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in Scienze biologiche, più un contributo speciale, la cui entità verrà fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della Scuola previa approvazione del Consiglio della Facoltà di scienze. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **164**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Parrocchia della cappellania curata di San Miniato, nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

N. 164. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 14 dicembre 1965, integrato con altro del 15 maggio 1966 e con dichiarazione del 18 luglio 1966, relativo alla erezione in Parrocchia della cappellania curata di San Miniato, in località Pievuccia del comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. **165**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Santa Maria della Misericordia con quella di San Leucio Vescovo, in San Leucio del Sannio (Benevento).

N. 165. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Benevento in data 1° aprile 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di Santa Maria della Misericordia in San Leucio del Sannio (Benevento), con quella di San Leucio Vescovo nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1967
***Atti del Governo, registro n.* 210, *foglio n.* 59.** — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. 166.

Autorizzazione all'Istituto storico italiano per il Medio Evo, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto storico italiano per il Medio Evo, in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal commendator Eduardo Manacorda con atto pubblico a rogito dott. Francesco Bellini, notaio in Roma, in data 17 marzo 1966, n. 55617/16030 di repertorio. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica alla « Fondazione Francesco Manacorda », costituita con il citato atto 17 marzo 1966, avente sede in Roma presso l'Istituto storico italiano per il Medio Evo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966.

Soppressione e messa in liquidazione dell'Istituto di biologia marina di Rovigno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto la legge 9 aprile 1931, n. 351, relativa all'approvazione dell'accordo firmato a Roma l'11 ottobre 1930 per la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, giusta convenzione stipulata il 25 febbraio 1930;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1211, riguardante l'erezione in ente morale dell'Istituto predetto;

Considerato che il predetto accordo è da ritenere decaduto, essendo stato il territorio di Rovigno trasferito alla Jugoslavia, in base al Trattato di pace;

Ritenuto che a seguito del riordinamento degli Istituti talassografici, attuato con legge 31 luglio 1954, numero 625, sono venute meno, comunque, le finalità dell'Istituto di biologia marina di cui si tratta;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla soppressione e messa in liquidazione dell'Istituto predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto di biologia marina di Rovigno è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1967
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 392

(3803)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Toscana e per il conseguente collocamento fuori ruolo, rispettivamente il vice prefetto dott. Mazza Luigi ed il vice prefetto ispettore dott. Vannucchi Giovanni Aldo;

Visto il verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 26 febbraio 1967, per la designazione dei cittadini da nominare membri effettivi e membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Toscana;

Accertato che, dalle operazioni elettorali, sono risultati designati per la nomina:

a membri effettivi: i signori Filastò Pasquale, Miceli Calogero e Bianchi Giampaolo;

a membri supplenti: i signori Falassi Faliero, Crestini Enzo e Leonelli Osvaldo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Firenze, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Toscana.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la Sezione è così composta:

Presidente:

Mazza dott. Luigi, vice prefetto.

Membri:

Filastò Pasquale, Miceli Calogero e Bianchi Giampaolo, designati dai Consigli provinciali della Toscana;

Vannucchi dott. Giovanni Aldo, vice prefetto ispettore.

Membri supplenti:

Falassi Faliero, Crestini Enzo e Leonelli Osvaldo, designati dai Consigli provinciali della Toscana.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1967
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 232

(3861)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Liguria e per il conseguente collocamento fuori ruolo, rispettivamente il vice prefetto dott. Buono Enrico ed il vice prefetto ispettore dott. Di Sieno Michele;

Visto il verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 5 marzo 1967, per la designazione dei cittadini da nominare membri effettivi e membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Liguria;

Accertato che, dalle operazioni elettorali, sono risultati designati per la nomina:

a membri effettivi: i signori Rezzonico Giovanni, Checconi Remo e De Figueiredo Laerzio;

a membri supplenti: i signori Rocca Antonio, De Martinis Cesare e Albertini Auro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Genova, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Liguria.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la Sezione è così composta:

Presidente:

Buono dott. Enrico, vice prefetto.

Membri:

Rezzonico Giovanni, Checconi Remo e De Figueiredo Laerzio, designati dai Consigli provinciali della Liguria;

Di Sieno dott. Michele, vice prefetto ispettore.

Membri supplenti:

Rocca Antonio, De Martinis Cesare e Albertini Auro, designati dai Consigli provinciali della Liguria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 233

(3862)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Basilicata e per il conseguente collocamento fuori ruolo, rispettivamente il vice prefetto dott. Maiorana Mario ed il vice prefetto ispettore dott. Lupoli Eduardo;

Visto il verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 26 febbraio 1967, per la designazione dei cittadini da nominare membri effettivi e membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Basilicata;

Accertato che, dalle operazioni elettorali, sono risultati designati per la nomina:

a membri effettivi: i signori Lopes Ettore, D'Alessandro Ugo e Rocco Italo Michele;

a membri supplenti: i signori Santoro Nicola, D'Onofrio Giovanni e Capriuoli Tommaso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Potenza, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Basilicata.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la Sezione è così composta:

Presidente:

Maiorana dott. Mario, vice prefetto.

Membri:

Lopes Ettore, D'Alessandro Ugo e Rocco Italo Michele, designati dai Consigli provinciali della Basilicata;

Lupoli dott. Eduardo, vice prefetto ispettore.

Membri supplenti:

Santoro Nicola, D'Onofrio Giovanni e Capriuoli Tommaso, designati dai Consigli provinciali della Basilicata.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 230

(3864)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale degli Abruzzi e per il conseguente collocamento fuori ruolo, rispettivamente il vice prefetto dott. Ferrante Franz ed il vice prefetto ispettore dott. Martino Pasquale;

Visto il verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 26 febbraio 1967, per la designazione dei cittadini da nominare membri effettivi e membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale degli Abruzzi;

Accertato che, dalle operazioni elettorali, sono risultati designati per la nomina:

a membri effettivi: i signori Alesii Bruno, Minutolo Antonino e Settevendemmie Panfilo;

a membri supplenti: i signori Del Peschio Liberatore Nicola, Vasile Alfonso e Tarquini Vittorino;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura de L'Aquila, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale degli Abruzzi.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la Sezione è così composta:

Presidente:

Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

Membri:

Alesii Bruno, Minutolo Antonino e Settevendemmie Panfilo, designati dai Consigli provinciali degli Abruzzi;

Martino dott. Pasquale, vice prefetto ispettore.

Membri supplenti:

Del Peschio Liberatore Nicola, Vasile Alfonso e Tarquini Vittorino, designati dai Consigli provinciali degli Abruzzi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 231

(3863)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Puglia e per il conseguente collocamento fuori ruolo, rispettivamente il vice prefetto dott. Maresca Alberto ed il vice prefetto ispettore dott. Mirto Vittorio;

Visto il verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 26 febbraio 1967, per la designazione dei cittadini da nominare membri effettivi e membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Puglia;

Accertato che, dalle operazioni elettorali, sono risultati designati per la nomina:

a membri effettivi: i signori Tamaro Alessandro, Quarta Emanuele e Riccardi Lucio;

a membri supplenti: i signori Narciso Antonio Giuseppe, Dragone Antonio e De Giorgi Mario;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Bari, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Puglia.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la Sezione è così composta:

Presidente:

Maresca dott. Alberto, vice prefetto.

Membri:

Tamaro Alessandro, Quarta Emanuele e Riccardi Lucio, designati dai Consigli provinciali della Puglia;

Mirto dott. Vittorio, vice prefetto ispettore.

Membri supplenti:

Narciso Antonio Giuseppe, Dragone Antonio e De Giorgi Mario, designati dai Consigli provinciali della Puglia.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 229

(3965)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967.

Nomina dei presidenti e dei componenti supplenti che, in caso di necessità saranno chiamati a sostituire i funzionari di ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, facenti parte delle sezioni dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati ed il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri i vice prefetti dottori La Rocca Dante, Savastano Raffaele, Caporaso Mario, Manfra Giovanni e Minafra Domenico e i vice prefetti ispettori dottori Loquenzi Mario, Giaccone Giuseppe, Pascarella Francesco, Giorgianni Enio e Di Milia Giro, per assumere le funzioni di presidenti supplenti e di membri supplenti delle sezioni dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale e per il conseguente collocamento fuori ruolo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, i vice prefetti dottori La Rocca Dante, Savastano Raffaele, Caporaso Mario, Manfra Giovanni e Minafra Domenico, sono nominati presidenti supplenti delle sezioni dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, i vice prefetti ispettori dottori Loquenzi Mario, Giaccone Giuseppe, Pascarella Francesco, Giorgianni Enio e Di Milia Giro sono nominati membri supplenti delle sezioni dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale.

Art. 3.

I presidenti supplenti e i membri supplenti di cui agli articoli 1 e 2 sostituiscono i presidenti effettivi e i membri effettivi, appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno, che si trovino temporaneamente impediti.

L'assegnazione temporanea alle sezioni dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 234

(3866)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura corrisposti ai « casari » dipendenti dalle imprese esercenti l'industria casearia della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai « casari » dipendenti dalle imprese esercenti la industria casearia della provincia di Parma è determinato in L. 18.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

(3578) p. *Il Ministro*: DI NARDO

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai dipendenti delle aziende di tutte le categorie della provincia di Nuoro, è determinato come segue:

Un piatto: L. 25;
Due piatti: L. 50.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

(3579) p. *Il Ministro*: DI NARDO

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1967.
Autorizzazione alla Banca del Monte di Bologna e di Ravenna, con sede in Bologna ad istituire ed esercitare in Modena un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Viste le istanze in data 19 dicembre 1966, 18 febbraio 1967, con le quali la Banca del Monte di Bologna e di Ravenna, con sede in Bologna, ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare in Modena, via Nazionale del Canaletto n. 258 un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Considerato che con la suddetta seconda istanza del 18 febbraio 1967 la Banca del Monte di Bologna e di Ravenna ha chiesto che inizialmente le sia concesso di istituire ed esercitare il Magazzino generale solo per il deposito delle merci nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 12 del 5 gennaio 1967, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la successiva istanza in data 17 marzo 1967, con la quale il predetto Istituto di credito ha precisato che la richiesta autorizzazione deve intendersi riferita solo ai locali denominati « Magazzino merci varie », « Magazzino formaggi » e « Magazzino frigorifero »;

Visti i documenti presentati a corredo delle suindicate istanze, tra cui la dichiarazione dell'Ufficio del genio civile di Modena, in data 28 febbraio 1967, attestante la regolare esecuzione — in base a progetto precedentemente approvato — delle opere di costruzione dei locali destinati al deposito delle merci;

Decreta:

Art. 1.

La Banca del Monte di Bologna e di Ravenna, con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate in Modena, via Nazionale del Canaletto n. 258.

I locali per il deposito delle merci — meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo delle istanze citate nelle premesse del presente decreto — sono contenuti in tre corpi di fabbrica rispettivamente della superficie di mq. 1392, mq. 972, mq. 1944 e denominati « Magazzino merci varie », « Magazzino formaggi » e « Magazzino frigorifero ».

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suddetto Magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con la deliberazione n. 12 del 5 gennaio 1967.

L'amministrazione deve essere tenuta presso la sede del Magazzino stesso.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la Banca del Monte di Bologna e di Ravenna è tenuta a prestare per l'esercizio del Magazzino generale è determinato in lire 5.000.000 (cinquemilioni) salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(3445)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1967.
Conferma del presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 16, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, concernente le norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il verbale della riunione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani in data 9 febbraio 1967, dal quale risulta che il Consiglio stesso ha designato per la carica di presidente della Federazione medesima il comm. Giovanni Borello;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente della Federazione precitata;

Decreta:

Il comm. Giovanni Borello è confermato presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(3532)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1967.

Modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 gennaio 1967 che stabilisce il nuovo prezzo massimo per le abitazioni da acquistare nella città di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, art. 1, lettera *h*);

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 144 in data 24 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 15 febbraio 1967, con il quale sono stati stabiliti i limiti massimi dei prezzi di acquisto a metro quadrato di superficie utile, incluso il prezzo dell'area, delle abitazioni da acquistare ai sensi dell'art. 1, lettera *h*), della citata legge n. 1142;

Visto il rapporto del prefetto di Firenze in data 23 marzo 1967, n. 1747/20.2;

Considerato, pertanto, che nella città di Firenze non sono reperibili entro i limiti di costo stabiliti con il richiamato decreto ministeriale n. 144 del 24 gennaio 1967 abitazioni di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, tenute anche presenti le deroghe ammesse — ai sensi dell'art. 1, lett. *h*), della ripetuta legge n. 1142 — con il sopra citato decreto ministeriale n. 144 del 10 gennaio 1967;

Ritenuta, quindi, l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 144 del 14 gennaio 1967, in relazione all'urgente necessità di procedere all'acquisto di abitazioni per sistemare le famiglie rimaste senza tetto;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 144 del 24 gennaio 1967, richiamato nelle premesse, per le abitazioni da acquistare nella città di Firenze, ai sensi dell'art. 1, lett. *h*), della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, i prezzi massimi di acquisto, incluso il costo dell'area, non possono superare la misura di L. 105.000 al metro quadrato di superficie utile.

Roma, addì 29 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

(3531)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1967.

Limitazioni alla circolazione stradale nell'isola di Capri, dal 1° maggio al 30 settembre 1967.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo e sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista l'istanza 4 febbraio 1967, con la quale i sindaci dei comuni di Capri e di Anacapri ed il presidente dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri, in relazione a quanto deliberato dai rispettivi Consigli comunali e Consiglio di amministrazione, chiedono che nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno sia vietato l'afflusso, nell'isola di Capri, degli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile, o nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo di uno dei due Comuni dell'isola, od a villeggianti che intendano trascorrere nell'isola stessa un periodo di soggiorno inferiore a trenta giorni;

Vista la nota 3 marzo 1967, n. 70659/36/1297, del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale del turismo, con la quale si esprime parere favorevole all'applicazione, nell'isola di Capri, della citata legge 20 giugno 1966, n. 599, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto, per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio al 30 settembre 1967 è vietato l'afflusso, nell'isola di Capri, degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa, o a persone che non risultano iscritte nei ruoli comunali della imposta sul valore locativo in uno dei due Comuni dell'isola, o a villeggianti che intendano trascorrere nell'isola stessa un periodo di soggiorno inferiore a trenta giorni.

Art. 2.

Durante il periodo di tempo indicato nell'art. 1, a richiesta della polizia stradale e dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i conducenti dei veicoli in circolazione nell'isola di Capri sono tenuti ad esibire:

a) per gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola, la carta di identità o un documento equipollente dal quale possa rilevarsi che il proprietario dell'autoveicolo risiede stabilmente nell'isola stessa;

b) per gli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile ma iscritte nei ruoli comunali della imposta sul valore locativo di uno dei due Comuni dell'isola, od a villeggianti che intendano trascorrere nell'isola medesima un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni, apposita autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli sulla base di idoneo documento.

Art. 3.

I contravventori al divieto di cui all'art. 1 sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(3819)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « VI Mostra-mercato internazionale delle attività avicole e dei relativi imballaggi », in Forlì.

Gli organizzatori della « VI Mostra-mercato internazionale delle attività avicole e dei relativi imballaggi » hanno comunicaton, con nota del 15 marzo 1967, che la predetta manifestazione avrà luogo in Forlì dal 21 al 25 settembre 1967 anzichè dal 17 al 21 settembre 1967, come precedentemente programmato.

(3563)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 686.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3745)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.793.728 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3663)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.050.784 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3664)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.632.220 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3665)

Autorizzazione al comune di Laiatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Laiatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.767.776 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3666)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Casciana Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.334.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3669)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.356.492 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3667)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Crespina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.080.722 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3668)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.027.807 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3670)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.510.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3671)

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Bientina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.268.702 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3672)

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Terenzo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.444.936 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3673)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.994.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3681)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.126.795 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3682)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.261.438 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3683)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.158.250 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3684)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.658.315 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3685)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.608.285 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3686)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.018.774 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3677)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.995.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3678)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.791.201 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3687)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Palanzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.746.787 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3674)

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Bore (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.841.792 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3675)

Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Arquà Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.981.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

3676)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.277.850 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3679)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Villamarzana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.361.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3680)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 10 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,57	624,55	624,60	624,65	624,56	624,57	624,61	624,65	624,57	624,60
$ Can.	576,56	577 —	576,50	577 —	576 —	576,75	576,95	577 —	576,85	577 —
Fr. Sv.	144,22	144,24	144,29	144,28	144,20	144,20	144,265	144,28	144,20	144,25
Kr. D.	90,36	90,37	90,39	90,375	90,40	90,36	90,365	90,375	90,36	90,37
Kr. N.	87,38	87,38	87,40	87,39	87,40	87,39	87,385	87,39	87,39	87,39
Kr. Sv.	121,14	121,15	121,16	121,175	121,20	121,16	121,18	121,175	121,16	120,95
Fol.	172,82	172,90	172,855	172,91	172,80	172,84	172,89	172,91	172,84	172,88
Fr. B.	12,56	12,558	12,5650	12,5625	12,5625	12,56	12,5595	12,5625	12,56	12,56
Franco francese	126,23	126,24	126,26	126,275	126,25	126,24	126,25	126,275	126,24	126,23
Lst.	1747,68	1747,90	1748,10	1748,20	1747,75	1747,90	1748,10	1748,20	1747,90	1748 —
Dm. occ.	157,16	157,10	157,16	157,15	157,15	157,17	157,14	157,15	157,17	157,12
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1750	24,18	24,15	24,17	24,176	24,18	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,41	21,7950	21,7975	21,71	21,79	21,793	21,7975	21,79	21,795
Peseta Sp.	10,41	10,79	10,4150	10,4135	10,41	10,41	10,4113	10,4135	10,41	10,415

Media dei titoli del 10 aprile 1967

Rendita 5 % 1935	106,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1967

1 Dollaro USA	624,63
1 Dollaro canadese	576,975
1 Franco svizzero	144,272
1 Corona danese	90,37
1 Corona norvegese	87,387
1 Corona svedese	121,177
1 Fiorino olandese	172,90
1 Franco belga	12,561
1 Franco francese	126,262
1 Lira sterlina	1748,15
1 Marco germanico	157,145
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione nel comune di Spotorno (Savona)

Con decreto ministeriale 30 marzo 1967, il divieto di caccia e uccellaggione, sotto qualsiasi forma disposto con il decreto ministeriale 11 dicembre 1962 nella zona in comune di Spotorno (Savona), dell'estensione di ettari 400, compresa entro i confini delimitati col sopracitato decreto, viene revocato.

(3744)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno «Ortoleva» di Mistretta, di 2ª categoria, con sede in Mistretta (Messina), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'Assessore delegato della Regione siciliana in data 7 marzo 1967, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno «Ortoleva» di Mistretta, di 2ª categoria, con sede in Mistretta (Messina), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese de Gregorio è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno «Ortoleva» di Mistretta, di 2ª categoria, con sede in Mistretta (Messina), ed i signori dott. Letterio Pavia, ten. col. Giuseppe Cangemi e dott. Ampelio Spada sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1967

Il Governatore: CARLI

(3868)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centotrentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1965, regitsro n. 15, foglio n. 257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159, del 30 giugno 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centotrentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;
Viste le designazioni effettuate dal primo presidente della Corte suprema di cassazione e dal Ministero della pubblica istruzione, per la nomina, rispettivamente del presidente della Commissione e dei due membri docenti universitari;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a centotrentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Zema dott. Alberto, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Membri:
Giulianelli prof. Aurelio, libero docente di Contabilità di Stato dell'Università di Roma;
Della Porta prof. Glauco, libero docente di Economia politica e finanziaria dell'Università di Roma;
Di Bitetto rag. Francesco, ispettore generale;
Agrò dott. Gaetano, ispettore generale.

Segretario:
Gagnoni, dott.ssa Eugenia, direttore U.L.M.O.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1967
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 139

(3485)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03060 del 15 maggio 1966, modificato con decreto n. 04500 del 28 luglio 1966, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario, vacante in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'Ordine dei medici della provincia di Lecce e dei Comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:
Tripodi dott. Giovanni, capo divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Lanzola prof. dott. Ermanno, medico provinciale superiore;
Monizza dott. Roffredo, direttore di sezione della prefettura di Lecce;
Grosso prof. Enea, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università degli studi di Bari;
Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università degli studi di Bari;
Tollemeto dott. Aldo, ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio sanitario del comune di Nardò.

Segretario:
Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

La Commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 22 marzo 1967

Il medico provinciale: Magliari

(3525)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacante presso il comune di Livorno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 43/35.2./1144 del 27 settembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacante presso il comune di Livorno;
Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e relative modifiche, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854, nella legge 13 marzo 1958 n. 296 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;
Viste le designazioni e le proposte fatte dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Livorno, dal comune di Livorno e dall'Ordine dei veterinari della provincia di Livorno;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Ampola dott. Renato, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno;

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'Istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'Istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Marrenghi dott. Ottavio, veterinario comunale capo di Livorno.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Nicoletti Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa in data da stabilirsi e che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Livorno.

Livorno, addì 29 marzo 1967

Il veterinario provinciale: CERCIGNANI

(3738)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 548 del 25 gennaio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto n. 3706 in data 20 giugno 1966, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le dimissioni presentate dal segretario dott. Luigi Sollechia in data 23 marzo 1967;

Vista la designazione del prefetto di Mantova in data 28 marzo 1967, n. 738/13/12 Gab.;

Decreta:

A modifica del decreto n. 3706 del 20 giugno 1966 di cui in premessa, le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1965, saranno disimpegnate dal consigliere di 2ª classe dott. Giorgio Vavassori, dei ruoli del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Mantova e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 29 marzo 1967

Il veterinario provinciale: BUCALO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 179 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 1174 del 18 febbraio 1966, con il quale sono state apportate modifiche al bando di concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 2248 in data 1° aprile 1966, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le dimissioni presentate dal segretario dott. Luigi Sollecchia in data 23 marzo 1967;

Vista la designazione del prefetto di Mantova in data 28 marzo 1967, n. 738/13.12 Gab.;

Decreta:

A modifica del decreto n. 2248 in data 1° aprile 1966, di cui in premessa, le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964, saranno disimpegnate dal consigliere di 2ª classe dott. Giorgio Vavassori, dei ruoli del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Mantova e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 29 marzo 1967

Il veterinario provinciale: BUCALO

(3737)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.